

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3793

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, DE GUIDI, PARDINI,  
BONFIETTI, FIGURELLI, DE ZULUETA, MIGNONE, DE  
MARTINO Guido, TAPPARO, OCCHIPINTI, BESOSTRI,  
BONAVITA, DE LUCA Michele, LOMBARDI SATRIANI, MELE,  
NIEDDU, SARACCO, SQUARCIALUPI e FALOMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1999**

---

Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle  
dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra  
persona

---

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza n. 361 del 1998 della Corte costituzionale ha riproposto il problema del regime processuale delle dichiarazioni rese da un imputato, che coinvolgono la responsabilità di un'altra persona, quando tali dichiarazioni non sono sottoposte al contraddittorio dibattimentale perché il suo autore si avvale della facoltà di non rispondere all'esame.

La materia ha registrato sino ad ora varie e sempre insoddisfacenti oscillazioni, perché non si è mai affrontato il vero nodo del problema, costituito dall'esigenza di individuare con ragionevolezza il soggetto sul quale devono cadere le conseguenze del silenzio dibattimentale.

L'originaria formulazione del codice di procedura penale risolveva il contrasto accollando tali conseguenze in parte all'accusa ed in parte alla difesa: se l'imputato (e in questa locuzione ricadeva inevitabilmente il coimputato che avesse reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei correi) rifiutava di sottoporsi all'esame, si dava lettura delle dichiarazioni rese in precedenza, e queste pertanto diventavano utilizzabili, sebbene esenti dal confronto dibattimentale; se si trattava di persona imputata non nello stesso procedimento, ma in un procedimento connesso o collegato, il silenzio non comportava la possibilità della lettura delle dichiarazioni rese in precedenza e quindi gli elementi di conoscenza in esse racchiusi andavano persi. Nel primo caso ne soffriva ingiustamente la difesa, l'accusa nel secondo.

La diversità di trattamento processuale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 giugno 1992, n. 254, la quale ha ritenuto manifestamente irragionevole che si potessero ricavare conseguenze così difformi da un fatto acciden-

tale, quale la separazione o meno della posizione di un imputato da quella di altri coimputati. Pertanto, dovendo parificare le due situazioni, la Corte ha riconosciuto la possibilità di leggere le dichiarazioni precedenti, ed in tal modo ha spostato l'asse in danno della difesa, privata della possibilità di contraddire le prove raccolte e formate in sua assenza.

Anche questa disciplina era chiaramente sbilanciata, e perciò la legge 7 agosto 1997, n. 267, è di nuovo intervenuta nella materia: ma lo ha fatto rovesciando i termini del problema, e quindi creando lo sbilanciamento contrario. Essa infatti ha stabilito che, in caso di rifiuto del coimputato di sottoporsi all'esame, ed anche in caso di sua contumacia o assenza, le dichiarazioni precedenti erano utilizzabili solo con il consenso delle parti; e lo stesso regime di inutilizzabilità ha previsto anche per l'imputato in procedimento connesso o collegato, per quest'ultimo apprestando unicamente l'impiego di vari strumenti processuali per ottenere la presenza fisica. In tal modo il costo del silenzio, questa volta, veniva fatto ricadere interamente sull'accusa: essa lo poteva in qualche modo compensare con un maggiore accesso all'incidente probatorio; ma anche tale risorsa era di fatto impraticabile per i processi in corso.

La sentenza n. 361 del 1998, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale soluzione, la ha sanzionata di incostituzionalità, ed ha prodotto il quarto regime processuale nella materia, anch'esso largamente inappagante. Ma la pronuncia ha, se non altro, indicato con chiarezza quale può e deve essere la via d'uscita dall'annoso problema: il costo del silenzio, in questa specifica situazione, lo deve pagare chi tace. Se un soggetto si induce liberamente a formulare del-

le accuse nei confronti di un altro, egli non può più sottrarsi alla soggezione processuale che compete al testimone in analoga situazione: e se lo fa, la conseguenza non deve essere subita né dall'accusa né dal processo (che si vedono sottratti «elementi di prova raccolti legittimamente», e ciò in forza di una «scelta assolutamente discrezionale e potestativa» di una persona imputata); ma nemmeno deve essere subita dalla difesa, che si vede privata del diritto di instaurare il contraddittorio con il suo accusatore. La risposta va, finalmente, cercata altrove.

La Corte costituzionale non ha potuto o voluto portare alle estreme conseguenze la soluzione adombrata, eliminando direttamente il comma 4 dell'articolo 210 del codice di procedura penale, o comunque costruendo essa stessa un sistema in cui il coimputato «accusatore» assuma appieno lo statuto del testimone. Ha però incominciato a costruire un regime di tal genere, da un lato estendendo al coimputato-accusatore la soggezione all'accompagnamento coattivo; dall'altro lato, e più ancora, individuando con nettezza il «*tertium comparationis*» in base al quale la Corte normalmente perviene alla dichiarazione di incostituzionalità per «irragionevolezza» della scelta legislativa adottata.

Questo «*tertium comparationis*» è il meccanismo disegnato dall'articolo 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale, a proposito del testimone. Infatti – osserva la Corte – la posizione di chi rende dichiarazioni aventi ad oggetto la responsabilità altrui è concettualmente unica, a prescindere dalla veste processuale che egli possa avere assunto; e l'ordinamento già si fa carico dell'autonomia concettuale e sistematica dell'esame su «fatti concernenti la responsabilità di altri», là dove, nell'articolo 392, comma 1, lettere c) e d), del codice di procedura penale, contempla ipotesi specifiche di incidente probatorio proprio per imputati che versino in tale situazione. Se il legislatore – ha concluso la Corte – ha ritenuto che quella dell'articolo 500, commi 2-bis e 4, fosse la disciplina appropriata per

il testimone, è irragionevole disegnarne una del tutto diversa per il coimputato-accusatore.

Si tratta allora di portare a compimento il cammino intrapreso dalla Corte: e questo va fatto in due distinte direzioni. La prima consiste nell'allineare senza riserve le due situazioni ora dette; la seconda consiste nel «ripulire» la disciplina dettata per il testimone da alcune scorie eccessivamente inquisitorie, introdotte dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Quanto alla prima, già si è detto che se il problema dell'articolo 513 del codice di procedura penale non ha fino ad ora trovato soluzioni appaganti (posto che nemmeno quella scaturente dalle sentenza n. 361 lo è, come provato dalle molte critiche insorte), la ragione sta nell'aver rifiutato di accogliere e sviluppare quell'indirizzo che ora è stato manifestato come ineludibile: colui che liberamente si induce ad accusare un'altra persona non può poi impunemente sottrarsi al confronto con la medesima. La sua scelta è libera nel momento iniziale, ma in seguito lo assoggetta alle responsabilità del testimone.

Su questa strada ci si è mossi da qualche tempo, ipotizzando parziali restrizioni all'area del «diritto al silenzio», ad esempio proponendo di far cadere l'incompatibilità a testimoniare in capo al coimputato che sia definitivamente uscito dal processo, non solo per effetto di proscioglimento irrevocabile (come già ora previsto dall'articolo 197, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale) ma anche in seguito a condanna irrevocabile. Altri ancora propone di eliminare l'incompatibilità per il soggetto imputato in reato collegato, o addirittura in procedimento connesso, quando la connessione concerne la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12. Ma sono soluzioni incomplete, sebbene meritorie, perché nei casi residui rimarrebbe comunque l'alternativa sino ad ora irrisolta, e quindi una forte causa di tensione, quando la «perdita di conoscenza

processuale» fosse ritenuta troppo gravosa, o viceversa troppo gravoso il sacrificio per la difesa.

L'epilogo meno imperfetto, in questo crocevia di valori tutti meritevoli di tutela, sembra dunque quello di una (quasi) totale parificazione dell'imputato-accusatore al testimone (dove il «quasi» si limita a fare salve la iniziale libertà di scelta, che il testimone non possiede, e le imprescindibili garanzie difensive che al testimone non sono dovute; oltre che lo *standard* probatorio richiesto nella valutazione di tali dichiarazioni, che si ritiene di dover mantenere ancorato all'esigenza di *corroboration* prevista dall'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale).

Sono note le obiezioni, e tutt'altro che trascurabili: il *nemo tenetur se detegere* - si afferma - è un diritto insopprimibile dell'imputato, e l'intreccio tra la propria e l'altrui posizione è o può essere talora così stretto da non giustificare un obbligo di rendere dichiarazioni, che si risolverebbe in un obbligo di *dicere contra se*.

L'obiezione è rilevante ma non insuperabile. Il rischio può e deve essere ridotto a livelli minimi prevedendo: *a*) l'avvertimento, da parte del magistrato che sta assumendo le dichiarazioni concernenti il fatto altrui, che da quel momento in poi il dichiarante assumerà la qualità e la responsabilità del testimone; *b*) l'ulteriore avvertimento che, comunque, quelle dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro il dichiarante, se non con il suo consenso; *c*) la configurazione di uno speciale «incidente» qualora le domande possano essere causa di risposta auto-incriminante, nel senso che l'imputato o il suo difensore potranno eccepire tale potenziale lesione, e quindi recuperare il diritto al silenzio, e sarà il giudice a valutare la fondatezza dell'opposizione (a somiglianza di quanto avviene in tema di segreto, *ex* articolo 200, comma 2, del codice di procedura penale); *d*) l'ulteriore garanzia sancita dalla decisione dell'organo nella sua collegialità, emessa con ordinanza motivata, e perciò impugnabile.

Una volta predisposto questo apparato di garanzie, e tenuto conto che il tutto si snoda con la costante presenza del difensore, bene in grado di valutare i termini e le conseguenze della situazione, il rischio del no-cumento del diritto di difesa appare contenuto in termini così minimi da essere di fatto inapprezzabile, e comunque di minore valenza rispetto agli effetti largamente negativi che sono scaturiti sino ad ora dalle altre soluzioni.

Compiuto l'allineamento delle due situazioni, si è praticamente azzerata l'area del diritto al silenzio, quando le dichiarazioni investono il fatto altrui, e si è quindi ridotta a livelli trascurabili la casistica empirica delle situazioni in cui l'autore delle dichiarazioni si sottrarrà all'esame dibattimentale con la difesa dell'accusato.

Qualora il silenzio, nonostante ciò, permanga, si tratta di regolare anche queste situazioni marginali. Attualmente l'articolo 500, commi 2-*bis* e 5, del codice di procedura penale è molto rigoroso nei confronti della difesa: «quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni», le parti possono contestargli le medesime, e queste entrano nel fascicolo per il dibattimento, diventando passibili di utilizzo. Se poi vi è motivo di ritenere che il silenzio, o la deposizione perturbata, siano frutto di violenza, minaccia o altra forma di inquinamento, le dichiarazioni precedenti non solo vengono acquisite, attraverso il veicolo delle contestazioni, ma addirittura «sono valutate come prova dei fatti in esse affermati», senza necessità di altri elementi corroboranti.

La difesa, pertanto, non sa in base a quali elementi di fatto la testimonianza può essere giudicata compromessa nella sua genuinità, e non sa se quelle dichiarazioni avranno l'uno o l'altro valore probatorio diversamente sancito dai commi 4 e 5 dell'articolo 500 del codice di procedura penale. Sembra doveroso, allora, prevedere che,

quando vi è motivo di ravvisare un intervento inquinante sull'imputato-accusatore (ormai assimilato al testimone), si apra un incidente nel quale si esamini la sussistenza o meno dell'elemento perturbatore, e il giudice la dichiari o la escluda con ordinanza motivata emessa in seguito a contraddittorio (così si propone nell'articolo 9 del presente disegno di legge).

A questo punto, è prevedibile che abbiano a residuare solamente situazioni estreme. Se l'imputato-accusatore è divenuto soggetto all'obbligo di rispondere in merito alle dichiarazioni rese in precedenza sul fatto altrui, è assai probabile che egli non si sottrarrà all'esame, considerate le pesanti sanzioni che ora incombono sul teste reticente, e considerate le ancor più drammatiche conseguenze in termini di perdita della «protezione», qualora si tratti di un collaboratore di giustizia. Se, nonostante tutto ciò, egli persista nel silenzio, è altamente probabile che vi sia stato un qualche fatto perturbatore della sua libera volontà, ed è corretto che seguano gli effetti di cui all'articolo 500, comma 5, del codice di procedura penale. Se, ad onta di tutto, non vi sono elementi per ritenere che questo silenzio sia stato illecitamente indotto, allora a questo punto - ma solo a questo punto - l'esigenza del contraddittorio rimane un ostacolo insuperabile, e si deve accettare la perdita

degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso delle indagini, in nome del diritto di difesa e della centralità dell'esame dibattimentale.

In tal modo il sistema sembra riequilibrato, nel sottrarre ad un soggetto processuale una potestà incontrollabile sulle acquisizioni processuali; nella ricerca più ampia possibile del contraddittorio reale; e nel sacrificio delle conoscenze acquisite quando tale contraddittorio reale non è possibile.

Nella risistemazione dei rapporti tra atti d'indagine e loro utilizzabilità, sembra opportuno, a questo punto, e cioè dopo avere sensibilmente attenuato il rigore dell'articolo 500, commi 2-bis e 4, recuperare quella disposizione che il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, soppresse, perché superata da quelle contestualmente introdotte, e cioè l'originario comma 4 dell'articolo 500, che faceva salve le dichiarazioni raccolte «sul luogo e nell'immediatezza del fatto». Esse corrispondono alle *res gestae* del processo anglo-sassone e la loro utilizzabilità viene ritenuta legittima non in nome del soggetto che le ha raccolte, ma in nome del contesto in cui sono state raccolte, che possiede una peculiare affidabilità. A ciò provvede l'articolo 10 del testo proposto.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 64 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, e dal comma 3-*bis* del presente articolo, ha facoltà di non rispondere, e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso».

## Art. 2.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se nel corso dell'interrogatorio l'imputato rende spontaneamente dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, il magistrato lo avverte che, relativamente ad esse, egli assume la qualità di testimone, e che peraltro, qualora tali dichiarazioni investano anche la sua personale responsabilità, le stesse non potranno essere utilizzate contro di lui senza il suo consenso».

## Art. 3.

1. Nel comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo le parole «connesso a norma dell'articolo 12», sono inserite le seguenti: «anche quando abbiano assunto la qualità di testimone a norma del comma 3-*bis* dell'articolo 64,».

## Art. 4.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 197 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*a*) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, ovvero imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), a meno che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna. L'incompatibilità viene meno altresì quando tali persone, avvertite a norma dell'articolo 64, comma 3-*bis*, hanno liberamente reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri;».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 197 del codice di procedura penale è abrogata.

## Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'articolo 209 del codice di procedura penale, dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «64, comma 3-*bis*,».

## Art. 6.

1. Nell'articolo 210 del codice di procedura penale il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che esse hanno facoltà di non rispondere, salvo quanto disposto dall'articolo 64, comma 3-*bis*, e 66, comma 1. Nel corso dell'esame, se l'imputato viene esaminato come testimone relativamente a fatti che concernono la responsabilità di altri, in merito ai quali egli ha reso in precedenza delle dichiarazioni a norma dell'articolo 64, comma 3-*bis*, egli, ovvero il suo difensore,

ha facoltà di opporre a specifica domanda che la medesima investe anche la propria responsabilità. Il giudice, sentite le parti, se ritiene infondata l'obiezione, dispone con ordinanza motivata che l'esaminato risponda».

#### Art. 7.

1. Nel comma 5 dell'articolo 210 del codice di procedura penale, dopo la parola: «499», sono inserite le seguenti: «500, comma 5,».

#### Art. 8.

1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La disposizione si applica anche quando viene richiesto l'esame dell'imputato per la parte delle dichiarazioni, da lui precedentemente rese a norma dell'articolo 64, comma 3-*bis*, che hanno ad oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri».

#### Art. 9.

1. Nell'articolo 500 del codice di procedura penale il comma 2-*bis* ed il comma 3 sono abrogati ed il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, qualora, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, vi sia motivo di ritenere che egli è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso, ovvero che si versi in altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame, il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza motivata la sussistenza o meno di tali situazioni. In caso



affermativo, le dichiarazioni precedenti vengono acquisite a norma del comma 4, limitatamente alle parti utilizzate per le contestazioni, e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati».

#### Art. 10.

1. Nell'articolo 500 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le dichiarazioni raccolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo».

#### Art. 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente, ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare. Per la parte in cui le dichiarazioni hanno ad oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri, si applica il comma 2».

#### Art. 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se le dichiarazioni sono state rese dall'imputato ovvero dalle persone indicate nell'articolo 210 dopo che hanno assunto la qualità di testimone a norma dell'articolo

64, comma 3-*bis*, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale, ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora l'impossibilità dipenda da fatti o circostanze non imputabili al medesimo. Per la parte in cui le dichiarazioni hanno ad oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri si applicano le disposizioni degli articoli 210, comma 4, e 500».



